

Bruxelles, 30 novembre 2022 (OR. en)

14988/22

Fascicolo interistituzionale: 2022/0298(COD)

SOC 635 EMPL 437 SAN 615 IA 194 CODEC 1784

### **NOTA**

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
	- Orientamento generale

## I. <u>INTRODUZIONE</u>

- Il 28 settembre 2022 la Commissione ha pubblicato la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (doc. ST 12863/22) e l'ha trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.
- 2. La proposta in oggetto riduce il valore limite di esposizione professionale per l'amianto a 0,01 fibre per cm³, affronta aspetti relativi ai metodi di misurazione e fornisce chiarimenti tecnici sul testo della direttiva modificata.

14988/22 men/PIN/bp 1 LIFE.4

- 3. La base giuridica della proposta è l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a). Si applica la procedura legislativa ordinaria.
- 4. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale sono stati consultati in tempo utile, ma non hanno ancora adottato i rispettivi pareri.
- 5. Il Parlamento europeo non ha ancora deciso in merito alla sua posizione.

#### II. STATO DEI LAVORI

6. Il gruppo "Questioni sociali" ha esaminato la proposta in quattro riunioni tenutesi il 3 ottobre, il 18 ottobre, il 31 ottobre e il 10 novembre 2022 e ha raggiunto un accordo sul testo di compromesso finale della presidenza che riguarda gli aspetti seguenti:

#### a) Metodo di misurazione (considerando 11, articolo 1, paragrafo 4, e articolo 2)

Su richiesta di un numero significativo di delegazioni, il testo introduce l'obbligo di effettuare il conteggio delle fibre di amianto con il metodo più moderno e sensibile basato sulla microscopia elettronica (EM). È stato previsto un periodo di recepimento più lungo, di sette anni, per conformarsi a tale requisito al fine di concedere tempo sufficiente per la transizione dal metodo della microscopia a contrasto di fase (PCM) attualmente più utilizzato. L'articolo 2 chiarisce che i metodi di misurazione attualmente in uso, conformemente alla direttiva modificata, restano validi fino al recepimento.

#### b) Orientamenti tecnici (considerando 11 e articolo 1, paragrafo 4 bis)

La Commissione è stata incaricata di sostenere gli Stati membri fornendo orientamenti tecnici adeguati, anche per quanto riguarda la transizione tecnica verso la nuova metodologia.

14988/22 2 men/PIN/bp

LIFE.4 IT

- 11. Il 25 novembre 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha sostenuto all'unanimità il testo di compromesso finale che figura nel documento 14516/22 e ha convenuto di trasmetterlo al Consiglio EPSCO al fine di raggiungere un orientamento generale.
- 12. Il Comitato è stato informato dei risultati relativi all'esame della valutazione d'impatto della Commissione, sintetizzati nell'addendum al documento 14516/22.

# III. <u>CONCLUSIONE</u>

Si invita il Consiglio EPSCO a raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota e a incaricare la presidenza di avviare i negoziati sul fascicolo con i rappresentanti del Parlamento europeo.

14988/22 men/PIN/bp 3 LIFE.4

IT

2022/0298(COD)

## Proposta di

### DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

# IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

ufficiale) e decisione del Consiglio del XXXXX.

14988/22 men/PIN/bp 4 ALLEGATO LIFE.4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU C 56 del 16.2.2021, pag. 63.

Posizione del Parlamento europeo del XXXXX (non ancora pubblicata nella Gazzetta

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi connessi con l'esposizione professionale all'amianto. Dette prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione, mentre gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose.
- (2) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatta salva la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> ogniqualvolta quest'ultima preveda disposizioni più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
- (3) L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso ancora diffuso in diversi settori economici, quali l'edilizia e la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Le fibre di amianto sono classificate come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (4) A seguito dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un limite di esposizione professionale ("OEL") tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio. È di conseguenza opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione.
- (5) Il piano europeo di lotta contro il cancro<sup>6</sup> supporta la necessità di intervenire nel settore della protezione dei lavoratori contro le sostanze cancerogene. Una migliore protezione dei lavoratori esposti all'amianto sarà importante anche nel contesto della transizione verde e dell'attuazione del Green Deal europeo, compresa in particolare l'ondata di ristrutturazioni per l'Europa<sup>7</sup>. Anche le raccomandazioni dei cittadini nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa<sup>8</sup> hanno sottolineato l'importanza di condizioni di lavoro eque, in particolare tramite la revisione della direttiva 2009/148/CE.

14988/22 men/PIN/bp 6
ALLEGATO LIFE.4

https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/eu cancer-plan en 0.pdf

Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita (COM(2020) 662 final).

Conferenza sul futuro dell'Europa. Relazione sul risultato finale (maggio 2022). <a href="https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-">https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-</a>

disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE\_Report\_with\_annexes\_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE\_Report\_with\_annexes\_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220917%2Feu-central-

<sup>&</sup>lt;u>1%2Fs3%2Faws4\_request&X-Amz-Date=20220917T104038Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-</u>

Signature=6806caf5fd75a86ad4e907b934b2194de4c3c0c756a8d2a34c5e8b68985ffbde

- (6) Un valore limite di esposizione professionale vincolante da non superare per l'amianto è un'importante componente delle disposizioni generali per la protezione dei lavoratori stabilite dalla direttiva 2009/148/CE, oltre alle opportune misure di gestione dei rischi (RMM) e alla fornitura di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di altri dispositivi di protezione individuale.
- (7) Il valore limite per l'amianto di cui alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere riveduto alla luce delle valutazioni della Commissione, di evidenze scientifiche recenti e di dati tecnici. La revisione di tale valore limite è anche un modo efficace per garantire che le misure di prevenzione e protezione siano aggiornate di conseguenza in tutti gli Stati membri.
- (8) Nella presente direttiva è opportuno fissare un valore limite riveduto alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero basarsi sui pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, e sui pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 2003<sup>10</sup>.

\_

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

- (9) Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti e di un approccio equilibrato che garantisca un'adeguata protezione dei lavoratori a livello dell'Unione evitando nel contempo svantaggi e oneri economici sproporzionati per gli operatori economici interessati (comprese le PMI), è opportuno stabilire un OEL riveduto pari a 0,01 fibre/cm³, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Questo approccio equilibrato è sostenuto da un obiettivo di salute pubblica volto alla necessaria rimozione sicura dell'amianto. Si è avuta cura anche di proporre un OEL che tenga conto di considerazioni economiche e tecniche volte a consentire una rimozione efficace.
- (10) La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 TFUE. Ha inoltre consultato il CCSS, che ha adottato un parere in cui fornisce anche informazioni per l'efficace attuazione delle varie opzioni di OEL riveduto. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione<sup>11</sup> in cui chiede una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell'Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell'amianto.
- (11) La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili nocive alla salute, è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto. In linea con il parere del CCSS, è opportuno che una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o più sensibili sostituisca gradualmente la microscopia ottica, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento tecnico e di una maggiore coerenza tra le diverse metodologie attualmente applicate nell'Unione. Al fine di concedere tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti relativi alla misurazione delle fibre, è opportuno prevedere un periodo di recepimento più lungo, di sette anni, per tali misure. La Commissione dovrebbe sostenere e agevolare gli Stati membri in tale sostituzione, in particolare attraverso l'elaborazione di orientamenti.

\_

Risoluzione del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2021, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL)) (GU C 184 del 5.5.2022, pag. 45).

- (12) Tenendo conto dell'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione stabilito nella direttiva 2009/148/CE e nella direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio connesso con l'esposizione dei lavoratori all'amianto sul luogo di lavoro sia ridotto al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile.
- (13) Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni per i lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto, ad esempio sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e alla relativa formazione, al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi con tale esposizione.
- (14) Le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti, in particolare il proseguimento della sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione.
- (15) I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Essi dovrebbero individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all'interno o all'esterno di essi.

- (16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, anche attraverso la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) Poiché riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, la presente direttiva dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/148/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

### Modifiche della direttiva 2009/148/CE

La direttiva 2009/148/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente:

"Quando sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*.

<sup>\*</sup> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1).";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

## "Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008\*:

- a) amianto, actinolite, n. CAS\*\* 77536-66-4;
- b) amianto, amosite (grunerite), n. CAS 12172-73-5;
- c) amianto, antofillite, n. CAS 77536-67-5;
- d) amianto, crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- e) amianto, crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- f) amianto, tremolite, n. CAS 77536-68-6.

<sup>\*</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>\*\*</sup> CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).";

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite fissato all'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:

- a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;
- i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;
- c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto si prestano a essere regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;
- d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- e) i residui sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto; questa misura non si applica alle attività estrattive; detti residui sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*.

<sup>\*</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";

- 4) all'articolo 7, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
  - "Il conteggio delle fibre è effettuato tramite microscopia elettronica (EM) o con qualsiasi altra tecnologia alternativa che offra risultati equivalenti o più accurati.";
- 4 bis) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
  - "7. Al fine di garantire la conformità con le misure relative al conteggio delle fibre di cui al presente articolo, la Commissione sostiene gli Stati membri fornendo orientamenti tecnici adeguati, anche per quanto riguarda la transizione tecnica dalla microscopia a contrasto di fase (PCM), applicata secondo il metodo raccomandato nel 1997 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)\*, alla microscopia elettronica (EM).

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.";

6) all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.";

<sup>\*</sup> Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Ginevra 1997.";

7) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro iscrive le informazioni relative ai lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in un registro. Dette informazioni indicano il carattere e la durata dell'attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.".

### Articolo 2

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
- 1 bis. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 4 della presente direttiva entro il [GU: inserire la data corrispondente a sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Prima di aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative conformemente al presente paragrafo, gli Stati membri effettuano, ove possibile, il conteggio delle fibre tramite microscopia a contrasto di fase (PCM), secondo il metodo raccomandato nel 1997 dall'Organizzazione mondiale della sanità, o con qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente